



ORDINE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA
DI VIBO VALENTIA



Ministero della Giustizia

SCHEDA DI CANDIDATURA

Al Consiglio dell'Ordine di Vibo Valentia
Via pec: protocollo.odaf.vibovalentia@conafpec.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE¹ (artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

La sottoscritta/Il sottoscritto
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

Il sottoscritto Dottore Agronomo/Forestalenato/a
a.....il.....
residente a.....in via.....
iscritto alla sezione.....dell'Albo dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di
.....al numerocon anzianità di iscrizione a far data dal..... C.F.
.....

PROPONE

la propria candidatura per le elezioni di rinnovo del Consiglio dell'Ordine per il quadriennio 2025-2029.

A TAL FINE DICHIARA ai sensi degli **artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445:**

- a) di aver/non aver rapporto di lavoro dipendente.
- b) di non avere svolto la funzione di consigliere dell'Ordine Territoriale nei due mandati elettorali consecutivi immediatamente precedenti;¹
- c) di non avere in corso provvedimenti di sospensione dall'Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali;
- d) di non avere alcuna incompatibilità con il ruolo di Consigliere dell'Ordine Territoriale secondo quanto previsto dall'art. 30 del codice deontologico dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali.

.....lì

FIRMA

¹ . Consiglieri che stanno completando con la attuale consiliatura il loro primo mandato possono candidarsi per le prossime elezioni (2025-2029), e non potranno, se eletti, candidarsi per quelle successive (2029-2033), per effetto della L. 169-2005 sul limite dei due mandati consecutivi;
2. Consiglieri che stanno completando con la attuale consiliatura il loro secondo mandato consecutivo non possono candidarsi per le prossime elezioni (2025-2029) per effetto della L. 169-2005 sul limite dei due mandati consecutivi e potranno candidarsi per quelle successive (2029-2033);
3. per il conteggio dei mandati consecutivi, sono comunque da considerarsi valide anche le consiliature svolte in modo parziale (per dimissioni o per subentro);
4. sono da considerarsi comunque mandati consecutivi anche nel caso un iscritto abbia ricoperto la carica di consigliere in più Ordini territoriali, ovvero sia nel caso di trasferimenti in altri Ordini territoriali, sia nel caso di fusioni di Ordini territoriali.